



COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
Città Metropolitana

**ORDINANZA SINDACALE**

n. **41** del 22 aprile 2024

Oggetto: **Sospensione lavori pubblici edili per l'anno 2024.**

**IL SINDACO**

Premesso che:

- il territorio di Giardini Naxos rappresenta una risorsa fondamentale per il richiamo turistico;
- nei mesi precedenti, sono stati contemporaneamente avviati nel comprensorio in questione da parte del Comune di Giardini Naxos i cantieri per la realizzazione di più lavori pubblici;
- ai suddetti lavori si aggiungono ulteriori attività collaterali, quali quelle di RFI S.p.A. e del Consorzio per le Autostrade siciliane, che pur non essendo attribuibili all'iniziativa dell'Amministrazione comunale e non ricadenti nel territorio comunale, parimenti impingono sull'ordinato governo del comprensorio;

Considerato che:

- si è riscontrato un forte allarme sociale, che discende dal concreto rischio che non possa essere garantita una piena fruizione del territorio di Giardini Naxos per l'intero corso delle stagioni primaverile ed estiva, con la conseguenza che numerosissimi operatori locali, già duramente provati dalla crisi pandemica e dal rincaro dei prezzi dovuto ai conflitti bellici in essere, non potranno condurre serenamente la propria attività, peraltro nella maggior parte dei casi a carattere "stagionale", proprio nella fase temporale dell'anno in cui vengono realizzati i più significativi introiti;

Dato atto che:

- il vigente Codice dei contratti pubblici ammette ipotesi di sospensione legale di lavori di tal fatta, specie allorquando l'ubicazione delle opere è assolutamente singolare e può entrare in contrasto per l'appunto con l'avvento di particolari momenti temporali qual è certamente la stagione estiva;
- sul punto, non è da sottovalutare il fatto che la popolazione domiciliata a Giardini Naxos arriva letteralmente a decuplicarsi nel periodo estivo, con decine di migliaia di turisti e avventori, costituendo questo anche un serio motivo di mantenimento della sicurezza e della incolumità pubblica;
- in definitiva, la particolarità degli interventi attualmente in corso finisce per configurare plurime ragioni di interesse pubblico ove non di forza maggiore, quanto meno in relazione alle stagioni primaverile ed estiva;

Considerata, altresì, la natura prettamente turistica sulla quale si basa l'economia del comprensorio di Giardini Naxos, motivo per cui occorre venire incontro anche alle esigenze degli ospiti garantendo loro un soggiorno caratterizzato dalla massima tranquillità possibile;

Rilevato che in particolare nei mesi che vanno da maggio a settembre nel territorio di Giardini Naxos si verifica un notevole afflusso turistico da parte di persone e famiglie che scelgono

detta meta per via delle bellezze paesaggistiche e ambientali e per il mare;

Considerato, ulteriormente, che:

- durante la stagione estiva la viabilità del territorio di Giardini Naxos è interessata da un notevolissimo incremento di turisti e in particolare da pedoni e ciclisti;

- conseguentemente, assume sempre maggior importanza la sicurezza, in particolare per quanto concerne le aree dedicate al passaggio di pedoni e cicli e l'interazione con il traffico veicolare, segnatamente quello pesante;

- è necessario distinguere i flussi di traffico pedonale, ciclistico e motorizzato con il traffico dei mezzi pesanti, riducendo così al minimo il rischio di incidenti e collisioni;

Considerato inoltre necessario minimizzare i rischi di incidenti, in particolare tra i mezzi pesanti e gli utenti "deboli" della strada, ciclisti, pedoni, bambini, anziani e in particolare turisti che non avendo conoscenza della viabilità locale, involontariamente possono avere comportamenti pericolosi;

Atteso, pertanto, che occorre limitare nel periodo che va dal mese di maggio fino a quello di settembre le attività che interferiscano, anche potenzialmente, con tali esigenze, preminenti per località turistiche come quella di Giardini Naxos;

Rilevato a tal proposito che la presenza nei centri abitati e periferici di cantieri edili per la realizzazione di lavori pubblici mal si conciliano con le finalità sopra esposte, in quanto:

a) producono rumori molesti durante l'intera giornata lavorativa, implicando spesso demolizione e rimozioni, con conseguente trasporto del materiale di risulta all'interno del centro abitato e con emissione di polveri in atmosfera;

b) generano intralcio alla circolazione stradale, di per sé già intensa per via delle numerose autovetture ed altri mezzi di locomozione presenti sulle strade, causando possibili ingorghi e disagi;

c) sono occasione di ulteriore pericolo per la pubblica incolumità in riferimento al notevole passaggio (pedonale e ciclabile) da parte di famiglie, bambini ed anziani, che caratterizza il territorio di Giardini Naxos, in tale periodo dell'anno;

Ritenuto doveroso, in definitiva, venire incontro alle predette esigenze nel periodo di maggiore affluenza turistica, ovvero dall'inizio del mese di maggio e fino alla fine del mese di settembre;

Richiamate inoltre:

• la nota prot. n. 10012 del 18 aprile 2024, con la quale il Responsabile del V Settore "Polizia locale" di questo Comune, dopo aver osservato che *"con l'avvicinarsi della stagione turistica si registra un aumento della circolazione veicolare, che interessa il nostro territorio comunale e soprattutto le vie del lungomare IV novembre, Regina Margherita e Corso Umberto, creando seri problemi alla viabilità cittadina e causando continui rallentamenti del flusso veicolare ed ingorghi, tale da generare seria preoccupazione all'attraversamento dei mezzi di pronto soccorso"*, ha concluso con la proposta di adottare *"apposito provvedimento che inibisca l'esecuzione di lavori edili e l'occupazione di suolo pubblico nelle vie interessate da dette criticità"*;

• la successiva nota prot. n. 10292 del 22 aprile 2024 del Responsabile del IV Settore;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della pubblica incolumità e consentano di accogliere la proposta come sopra formulata, perlomeno limitatamente ai lavori pubblici in corso di esecuzione;

Visti:

- l'articolo 50 del D. Lgs. n. 267/2000, che al comma 5, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1 lettera a) della legge n. 48 del 2017, testualmente recita: *"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità"*

urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

- l'articolo 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che al comma 1, prevede che:

“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto”;

- l'articolo 659 del Codice penale, rubricato “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”;

- la legge n. 447 del 26 ottobre 1995, recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e, in particolare, l'articolo 6;

- l'articolo 8 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, come modificato dal D. Lgs. n. 360 del 10 settembre 1993, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Ritenuto, pertanto, di dover emettere apposita Ordinanza sindacale, a tutela della sicurezza, della tranquillità e del riposo di residenti e turisti, nonché più in generale a tutela del decoro e della vivibilità urbana di Giardini Naxos, tendente a sospendere l'attività dei cantieri concernenti la realizzazione di lavori pubblici nel periodo **da martedì 23 aprile 2024 a domenica 29 settembre 2024 compreso**, nel territorio comunale di Giardini Naxos, e più precisamente nelle vie del lungomare IV novembre, Regina Margherita e Corso Umberto;

Ravvisata quindi la necessità di attivare tempestivamente tutte le misure necessarie alla eliminazione delle criticità evidenziate e alla prevenzione delle conseguenze sulla salute della popolazione;

## **ORDINA**

a decorrere da martedì 23 aprile 2024 fino a domenica 29 settembre 2024 compreso:

1. la sospensione di tutti i cantieri concernenti la realizzazione di lavori pubblici nel territorio del Comune di Giardini Naxos e più precisamente nelle vie del lungomare IV novembre, Regina Margherita e Corso Umberto;
2. di lasciare liberi da materiali eventuali parti di suolo pubblico (marciapiedi, strade etc.) eventualmente occupati per attività edilizie o di altra natura e di restituirli all'uso pubblico in uno stato decoroso;
3. sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti alla cura del verde e nel rispetto dei seguenti orari in cui vige il divieto: dalle ore 13.30 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 9;
4. sono esclusi da tali obblighi inoltre i lavori edili di estrema urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità;
5. sono esclusi da tali obblighi i lavori, già iniziati, di completamento della Piazza Kalkis;
6. eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per reali ed improcrastinabili esigenze e devono essere preventivamente e motivatamente richieste, adottando, se del caso, le correlate misure per la disciplina della viabilità e salvaguardia della quiete pubblica;
7. al Comando di Polizia Municipale compete l'esecuzione della presente Ordinanza.

## **AVVERTE**

- salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito

dall'articolo 7 bis del D. Lgs.18/08/2000 n. 267,

- secondo la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.689, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore;

- che i trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti con una sanzione amministrativa nei termini di legge, ovvero segnalati all'A.G. ai sensi dell'art.659 C.P.;

- la presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21-bis L. 241/1990 e ss.mm.ii;

- che contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione;

#### **DISPONE**

- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune;

- l'affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati;

- la trasmissione della presente al Comando di Polizia Municipale, ai fini della sua esecuzione e del controllo del suo rispetto;

- la trasmissione al IV Settore e al V Settore per gli adempimenti conseguenziali all'emissione di detta Ordinanza Sindacale.

Dalla Residenza Municipale, li 22 aprile 2024

IL SINDACO

(dott. Giorgio Stracuzzi)

